Banco Nazionale di Prova
per le Armi da Fuoco Portatili e per le Munizioni Commerciali
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO CON R. DECRETO 13-1-1910 N. 20 - RIORDINATO CON LEGGI 23-2-1960 N. 186 E 14-3-1968 N. 317 GARDONE VALTROMPIA - (BS) – ITALIA

Sede: 25063 GARDONE V.T. (Brescia) - Via Mameli, 23 - Cod. Fisc. 00299340174 - P.IVA 00552250987
Telefono +39 030 89 19 800 (r.a.) Fax +39 030 89 11 543 http://www.bancoprova.it - e-mail info@bancoprova.it
Pec: bancoprova@pec.it

SCHEDA RICONOSCIMENTO QUALIFICA ARMA COMUNE DA SPARO

Descrizione arma

Codice identificativo	13_00506c
Data di pubblicazione	27/03/2013
Tipologia	ARMA CORTA
Categoria	B5
Produttore	HIGH STANDARD
Alimentazione	CARICATORE AMOVIBILE
Funzionamento	SEMIAUTOMATICO
Capacità massima caricatore o serbatoio	10
Numero canne	1
Calibro/i	.22 LONG RIFLE - (CANNA RIGATA, PERCUSSIONE ANULARE)
Dimensioni	Lunghezza canna < 300 mm oppure lunghezza totale <= 600 mm.
Nazione di produzione	STATI UNITI
Note	SCHEDA ORIGINATA DAL CODICE DI CLASSIFICAZIONE 13_00506 CON CATEGORIA CONVERTITA DALLA B1 ALLA B5 A SEGUITO DEL D.LGS. 104/18 IN VIGORE DAL 14/09/2018.

Avvertenze

Trattasi di scheda di riconoscimento generale valida per ogni modello di arma. La stessa non ricomprende quei modelli in quelle configurazioni per i quali è stata emessa specifica scheda di riconoscimento di arma comune ad uso sportivo.

A seguito del D.Lgs 121/13 e del D.Lgs 104/18, a far data dal 14/09/2018 non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e le vendita di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle ad uso sportivo, per le armi antiche, e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte.
Sono ammesse anche le denominazioni alternative del calibro riconosciute.
L'arma non può avere caratteristiche tali da ricadere nella categoria B9 della Direttiva UE 853/17.
(Vedasi il punto 2 della procedura di classificazione)
Come precisato nella direttiva UE 555/21, per produttore deve intendersi "fabbricante o marchio (manufacturer or brand - EN version)".